



Sentenza n. 133/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi Primo referendario relatore.

Sabrina Facciorusso Primo referendario

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23859** del registro di Segreteria, promosso

da

**Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la Calabria**, sedente in Via Buccarelli 28
Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

- Attore -

~~nei confronti di~~

1) LEONETTI Rocco (LNTRCC47T25F735I), nato a Mormanno (CS) il 25.12.1947 ed ivi residente alla via Martin Luther King n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lepore ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, nonché in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Luigi Pallone alla via Giuseppe Citriniti n. 5, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

- **convenuto**

2) AUGELLO Giancarlo (GLLGCR48A08C352K), nato a Catanzaro (CZ) il 08.01.1948 ed ivi residente alla via Antonio Purificato n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Gualtieri, presso il cui studio in Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 48 ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

- **convenuto**

3) GIOVINAZZO Giacomo (GVNGCM66R01H558W), nato a Rosarno (RC) il 01.10.1966 e ivi residente A. Gramsci n. 5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aristide Police, Leonardo Iamundo e Raimondo D'Aquino di Caramaico, con domicilio digitale eletto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

- **convenuto**

4) ZIMBALATTI Giuseppe (ZMBGPP61C13H224H), nato a Reggio Calabria (RC) il 13.03.1961 ed ivi residente alla via R. Campi I Tronco n. 82 - int. 16, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Serventi, Carlo Merani del foro di Torino e Alessandro Alati del foro di Reggio Calabria, elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Torino alla galleria Enzo Tortora n. 21, oltre ai rispettivi indirizzi PEC, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

- **convenuto**

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Nella pubblica udienza del 12.06.2024, data per letta sul consenso delle parti la relazione del Primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, ed uditi il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone, nonché l'Avv. Giuseppe Leporace per il convenuto Rocco Leonetti, l'Avv. Alfredo Gualteri per il convenuto Giancarlo Augello, l'Avv. Raimondo D'Aquino di Caramanico e l'Avv. Leonardo Iamundo per il convenuto Giacomo Giovinazzo, l'Avv. Roberto Serventi e l'Avv. Alessandro Alati per il convenuto Giuseppe Zimbalatti, i quali concludevano come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **atto di citazione** depositato in data 12.12.2023, la Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i signori Rocco Leonetti, Giuseppe Zimbalatti, Giacomo Giovinazzo, Giancarlo Augello, per sentirli condannare – ciascuno pro quota - al risarcimento del danno erariale di euro 8.208.026,21= a favore della Regione Calabria, sulla scorta dei seguenti motivi di fatto e di diritto.

1.1. L'istruttoria della Procura era partita dalla trasmissione, da parte della Sezione Civile del Tribunale di Palmi, di una sentenza che annullava alcune cartelle di pagamento e degli atti del relativo giudizio, donde si desumeva una **notizia specifica e concreta di danno erariale** (ex art. 51 c.g.c.), nei sensi che seguono.

1.1.1. Dalla **sentenza n. 489/2021 pubblicata il 9 giugno 2021** emergeva che tale sig. Sante Pisani aveva agito per l'annullamento del ruolo n. 2016/004287 e delle connesse cartelle di pagamento n. 09420160022572664 (per € 520.020,13), n. 09420160022572866 (per € 2.294.405,09), n. 094201600-22572967 (per € 5.154.515,13) notificategli il 3 ottobre 2016 e con le quali gli era ingiunto il versamento di € 8.208.026,21 a seguito del mancato pagamento degli importi contenuti nelle ordinanze n. 593, n. 603 e n. 605 del 3 ottobre 2011 emesse dalla Regione Calabria a titolo di sanzione amministrativa.

Risulta agli atti che, in esito alla prima udienza del 01.12.2016, il Tribunale, accogliendo l'istanza dell'opponente, aveva prima sospeso l'efficacia esecutiva delle suddette cartelle di pagamento; poi, nel merito, aveva accolto il ricorso in opposizione, rilevando la nullità della notificazione delle ordinanze-ingiunzioni poste a base del ruolo esattoriale e quindi delle cartelle esattoriali, notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., atteso che *“la consapevolezza dell'avvenuto trasferimento del debitore da parte del notificante è certa, posto che su ciascuna delle tre raccomandate allegate in atti è riportata la dicitura <trasferito>; a ciò si aggiunga che sempre nelle tre raccomandate il notificatore ha provveduto a sbarrare l'indirizzo del luogo di notifica, nel Comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato e ha riportato un ulteriore indirizzo relativo al Comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria: tanto ha fatto proprio in quanto ha accertato l'avvenuto*

trasferimento dal Comune di Poggio a Caiano. Di conseguenza, la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il Comune di Caiano è nulla proprio perché eseguita nonostante fosse stato dato atto dell'avvenuto trasferimento del debitore".

1.1.2. Le **ordinanze ingiunzioni n. 593, n. 603 e n. 605 del 3 ottobre 2011** (presupposto delle cartelle esattoriali colpite da nullità della notifica nei termini anzidetti), presentavano inoltre, nella ricostruzione attorea, due profili di criticità: 1) in primo luogo, *formaliter*, tutte e tre le ordinanze erano state emanate a termine spirato, tanto che la Regione Calabria le aveva dovute annullare in autotutela per intervenuta prescrizione nei confronti di coloro che avevano, nei termini di legge, presentato ricorso per via amministrativa (le ordinanze-ingiunzioni e le ordinanze di annullamento in autotutela erano a firma del Dirigente del Settore dott. Giacomo Giovinazzo); 2) in secondo luogo, *substantialiter*, le tre ordinanze non erano state adottate nei confronti delle persone giuridiche individuate quali coobbligati in solido nel verbale dei Carabinieri prot. n. 717-324-2003 del 11 settembre 2006 e in cui sono compiutamente indicate le quote di solidarietà.

1.1.3. Il Requirente ha quindi predicato un **danno erariale da mancata riscossione** (che si verifica quando credito vantato dall'Amministrazione diventa inesigibile per prescrizione o per decadenza) **imputato ai convenuti** dopo aver ricostruito, attraverso l'evoluzione normativa di riferimento, l'organizzazione

regionale nel periodo di interesse, e dopo aver esaminato minuziosamente i presupposti di fatto e diritto che avevano condotto la Regione Calabria all'emanazione delle sanzioni amministrative nei confronti, tra gli altri, del sig. Sante Pisani, poi fallito, ed al recupero coattivo del credito.

1.2. In punto di diritto, sulla scorta degli ulteriori dati emersi dall'istruttoria, il Procuratore regionale ha affermato sussistere tutti i presupposti della condanna dei convenuti per i seguenti motivi.

1.2.1. Anzitutto la Procura ha escluso la **prescrizione dell'azione risarcitoria**, evidenziando che l'*exordium praescriptionis*, nella fattispecie per cui è giudizio (danno da mancata entrata), deve essere individuato nel momento in cui è divenuto manifesto (e perciò conoscibile) l'accertamento delle illegittimità delle notificazioni delle cartelle di pagamento (e quindi l'impossibilità per l'Amministrazione di esigere il credito, ormai prescritto, e quindi il danno contestato); momento corrispondente alla pubblicazione della sentenza n. 489/2021 del Tribunale di Palmi, Sez. Civile, avvenuta il **9 giugno 2021**.

1.2.2. Ha altresì chiarito che **la certezza, l'attualità e la concretezza del danno da mancata entrata** (inteso quale insussistenza di ogni possibilità di realizzazione del credito erariale) sono emerse (divenute conoscibili) solo in esito alla complessa attività istruttoria espletata, che ha preso avvio dalla comunicazione della citata sentenza n. 489/2021, da cui è risultata la

presumibile infondatezza dell'appello proposto dall'amministrazione avverso tale sentenza (per i motivi oltre precisati).

1.2.3. La Procura Regionale ha poi evidenziato i ***profili di nullità delle notificazioni delle ordinanze regionali irrogative di sanzioni, e delle relative cartelle esattoriali, impugnate nel giudizio civile.***

a) Quanto al credito ingiunto al Pisani con le ordinanze n. 593/2011, n. 603/2011 e n. 605/2011 (*adversus* Sante Pisani + altri), la Procura ha evidenziato come in base all'attività istruttoria emerga che alcuni degli intimati avevano proposto ricorso amministrativo alle ordinanze sanzionatorie ed ottenuto l'annullamento in autotutela, mentre il Pisani aveva proposto opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice civile, eccependo la nullità del ruolo esattoriale e delle relative cartelle, derivata dalla nullità della notificazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento poste a base dell'esecuzione. La sentenza suddetta, quindi, aveva accolto l'eccezione ed annullato le ordinanze n. 593 e n. 605 (ed anche la n. 603 del 2011 oltre citata), per accertata nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. in quanto eseguita consapevolmente in indirizzo (Poggio a Caiano in provincia di Prato) da cui il Pisani risultava trasferito (versando la nuova residenza in Rosarno - Reggio Calabria).

Il Requirente ha altresì precisato che l'Amministrazione regionale ha proposto atto di gravame alla sentenza n. 489/2021 del Tribunale di Palmi ma che tale appello non potrebbe mai trovare

accoglimento in quanto muove dal presupposto che le notificazioni erano state effettuate al domicilio fiscale del Pisani, mentre gli artt. 58 e 60, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 600/1973 impongono la notifica al domicilio fiscale del destinatario dell'atto, che coincide con il comune nella cui anagrafe sono iscritte le persone fisiche, solo per i debiti tributari, ma non per la notificazione delle sanzioni amministrative (e prova ne è che il giudice competente è il giudice ordinario e non il giudice tributario). Pertanto, la notificazione in questione sarebbe nulla (e l'appello infondato), in quanto ad essa dovrebbe applicarsi la disciplina generale delle notificazioni prevista dal codice di procedura civile, secondo la quale, avverte il pubblico ministero, *“come precisato in giurisprudenza, la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla nella ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, l'effettiva residenza, dimora, domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.”* (Cass. Sez. III, n. 3318/2021 e n. 11369/2006, n. 16941/2003, n. 3590/2015 – giurisprudenza tutta richiamata nella sentenza n. 489/2021). Nella fattispecie, infatti, risultava con chiarezza nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. che il Pisani si era trasferito.

b) Quanto al credito ingiunto con l'ordinanza n. 605/2011, oltre alla nullità della notificazione della ingiunzione e della cartella esattoriale a Sante Pisani, anche la notificazione della cartella esattoriale alla coobbligata OP Italfrutta soc. coop. a.r.l. è risultata nulla in quanto effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. successivamente al tentativo (risoltosi negativamente) di notificazione presso la sede legale della società stessa; laddove l'art. 145 c.p.c. non consente la notifica direttamente alle società con le modalità prevista dagli artt. 140 e 143 c.p.c. (essendo tali modalità riservate alle persone fisiche), dovendosi invece provvedere – nel caso di vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2 c.p.c. – alla notifica ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (il che nella fattispecie non era avvenuto). Continua l'attore erariale che, anche ipotizzando l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c. non vi sarebbe un atto interruttivo infraquinquennale della prescrizione (a causa del ritardo col quale è stata effettuata la richiesta di iscrizione a ruolo; ritardo che ha determinato anche la non tempestività delle notifiche). Né – sottolinea – si può attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica delle cartelle esattoriali al Pisani, in quanto, come afferma Pubblico Ministero sul punto, “la nullità delle notifiche delle ordinanze ingiunzioni e la conseguente illegittimità delle cartelle notificate al Pisani non consentono di sanare l'invalidità della notifica alla OP

Italfrutta per i principi giurisprudenziali sui quali ci si soffermerà anche con riferimento all'ordinanza n. 603/2011" (come oltre precisato). Tra l'altro, riferisce l'attore, la società è incante dal 2003 e cancellata dal registro delle imprese dal 2013 e pertanto è certa ed assoluta l'impossibilità di recuperare il credito erariale.

c) Inoltre, quanto al credito ingiunto con l'ordinanza n. 603/2011 (adversus Sante Pisani + altri) ai pochi coobbligati per cui era intervenuta la notifica della ordinanza-ingiunzione (e che non avevano beneficiato di annullamento), l'attore ha evidenziato varie irregolarità nel procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali (in particolare, Barbalace Giovanni – esito notifica: irreperibilità relativa e notifica non tempestiva essendo stata effettuata il 26.12.2016 -, Rosarno Francesco – esito notifica: positiva, notifica effettuata il 03.10.2016 -, Tutino Giuseppe – esito notifica: irreperibilità relativa e notifica non tempestiva essendo stata effettuata il 17.10.2016 -, Zuccalà Francesco – esito notifica: <risulterebbe positiva> ma notifica non tempestiva, essendo stata effettuata il 14.10.2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. -, Adreacchio Roberto – irreperibilità relativa, ma notifica non tempestiva, essendo stata effettuata il 17.10.2016 e per il quale era stata adottata l'ordinanza n. 1103 del 21.02.2012 di annullamento in autotutela).

L'attore ha affermato che non è intervenuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione (del credito ingiunto) ai

coobbligati Barbalace, Tutino, Zuccalà, da cui consegue la non tempestività delle notifiche delle cartelle predette a causa del colpevole ritardo nella richiesta di iscrizione a ruolo da parte del competente Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria (in disparte ogni verifica sulla validità delle notifiche per irreperibilità relativa in concreto irrilevante); l'unica notifica tempestiva e con esito positivo sarebbe quella svolta nei confronti di Rosarno Francesco (che tuttavia risulta incapiente). Nella prospettazione attorea, infatti, da un lato, l'attività di formazione dei ruoli è pacificamente un'attività interna all'Amministrazione (cita a sostegno la sentenza della Corte costituzionale n. 280/05, par. 3, ult. parte) e quindi come tale non idonea ad essere percepita e a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa; dall'altro, non si può affermare che la notifica delle cartelle esattoriali al Pisani abbia efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dei condebitori in solido (ai sensi dell'art. 1310, comma 1 cod. civ.), atteso che tale notificazione è nulla in conseguenza della nullità della notifica delle ordinanze ingiunzioni poste a base delle cartelle medesime.

Va altresì segnalato che a seguito della opposizione del Pisani, con provvedimenti del 7.12.2016 la Regione ha bloccato tutte le cartelle esattoriali, comprese quelle nei confronti dei pochi coobbligati in esame (Produzione del P.M., doc. 34, nota Agenzia delle Entrate-riscossione n. prot. 5275210 del 10.5.2023), per cui, anche i condebitori in solido che avessero ricevuto una rituale

notificazione sarebbero ancora in termini per impugnare (cfr. pag. 45 della citazione).

1.2.4. Alla luce di questa ricostruzione dei fatti, le **condotte antigiuridiche contestate** dalla Procura sono fondamentalmente quattro:

- 1) le ordinanze *de quibus* sono state emesse fuori del termine prescrizionale per far valere il diritto (tanto che per alcuni intimati, ricorrenti in via amministrativa, esse sono state annullate in autotutela dalla Regione);
- 2) le stesse non sono state emesse nei confronti delle persone giuridiche individuate quali coobbligati in solido dal verbale di accertamento dei Carabinieri prot. n. 717-324-2003 dell'11 settembre 2006;
- 3) non v'è prova dell'avvenuta notifica delle ordinanze per molti obbligati;
- 4) tutte le notifiche delle cartelle esattoriali, anche le poche valide (ad esempio la notifica a Rosarno Francesco), sono state eseguite "fuori termine" e senza alcun valido atto interruttivo a causa del colpevole ritardo nella iscrizione dei ruoli, rispetto ai tempi necessari ad ADER per procedere alla esecuzione.

In generale, la Procura ha contestato ai convenuti un'inerzia gravemente colpevole (sebbene con diverso apporto causale e diverso grado di colpevolezza), poiché non avevano provveduto con la dovuta diligenza alla redazione ed emissione dei

provvedimenti di ingiunzione, alla loro notificazione (ed alla conservazione delle notifiche), ed alla loro esecuzione (in specie alla loro tempestiva iscrizione a ruolo esattoriale ai fini della riscossione coattiva del credito); e più in generale avevano omesso “ogni forma di controllo, iniziativa, sollecitazione dell’attività dei settori competenti e di esercizio del potere sostitutivo in caso di accertata e prolungata inerzia, con un “totale disinteresse per la conoscenza e la gestione della vicenda in violazione dei propri doveri di servizio (...) da valutarsi tenendo conto della rilevanza degli importi contestati, delle risultanze dei verbali di contestazione, delle ben note criticità del settore agrumario”.

1.2.5. L’attore ha predicato la **gravità della colpa** di tutti i convenuti, affermando l’esistenza di un preciso **nesso causale** tra le condotte inerti suddette e il **danno**, ripartito come segue.

a) Quanto a Giacomo Giovinazzo, la colpa grave (*addirittura cosciente*, nel senso che egli sarebbe stato a conoscenza della tardività dell’emissione delle ordinanze-ingiunzioni, come desumibile dal contenuto delle stesse e da vari atti) sarebbe collegata alla violazione dei doveri a lui incombenti di dirigente di servizio e poi Dirigente di settore sin dal 2007, responsabile del procedimento, redattore e sottoscrittore delle ordinanze ingiunzioni, responsabile delle notifiche, redattore e sottoscrittore delle ordinanze di annullamento in autotutela, responsabile della corretta conservazione agli atti delle notifiche, responsabile della trasmissione della richiesta di iscrizione a ruolo. Nello specifico, al

Giovinazzo è contestato: **1)** aver firmato le ordinanze a termine prescrizionale scaduto, tanto che poi lo stesso – a seguito del ricorso degli obbligati a cui la notifica era stata eseguita correttamente – ha dovuto provvedere all’annullamento in autotutela proprio per intervenuta prescrizione; **2)** non aver eseguito con la dovuta diligenza la notifica al massimo trasgressore (Sante Pisani, dominus delle violazioni contestate dai Carabinieri) e non aver conservato la prova delle notificazioni per i soggetti nei cui confronti la notifica era andata a buon fine; **3)** non aver individuato (ordinanza n. 603/2011) le persone giuridiche a cui i Carabinieri hanno contestato la violazione e non aver indicato la corretta indicazione delle somme per cui era ingiunto il pagamento nei confronti dei singoli coobbligati che non erano tutti tenuti per l’intero, come posto in evidente chiarezza dal verbale dei Carabinieri; **4)** non aver rispettato i tempi di iscrizione a ruolo, così compromettendo la successiva attività di notificazione delle cartelle di pagamento, vanificando in tal modo la possibilità di escutere i pochi coobbligati per i quali l’iscrizione al ruolo era risultata possibile, eccezion fatta per Francesco Rosarno (che era tuttavia incapiente, ma nei termini per proporre opposizione e obbligato in solido per una quota assai contenuta del credito erariale).

Nella prospettazione attorea, il Giovinazzo è massimamente colpevole (essendo pacifica la competenza della regione a provvedere alle ordinanze-ingiunzioni), in quanto egli era dirigente del

settore competente alla emanazione delle ordinanze ingiunzioni per violazioni commesse nel <reparto agrumario>, come dimostra anche la sentenza della Corte dei conti, Sez. Calabria n. 318/2008 (confermata in appello, sentenza n. 148/2015) di condanna di tre funzionari, tra cui tale Zotti Martino individuato quale concorrente nella frode proprio nel verbale di accertamento dei carabinieri di cui all'ordinanza n. 605/2011 da cui si evince che la mente della frode è Sante Pisani). Circostanza, questa, che avrebbe dovuto determinare una immediata risposta sanzionatoria dell'Amministrazione competente, un esercizio dei doveri di ufficio e di servizio che invece sono mancate.

La sua quota di responsabilità è stata individuata dall'attore nel 63% del danno erariale contestato e dunque in **€ 5.171.056,51=** (in quanto RUP per tutto il periodo, capo del Settore/servizio specificamente competente per l'esecuzione, per il grado della colpa – cosciente – per la massima negligenza mostrata in ogni fase della gestione delle pratiche).

b) Quanto a Rocco Leonetti, la colpa grave sarebbe collegata alla violazione dei doveri a lui incombenti di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura dal 2005 al 2010, in particolare in quanto ha dapprima firmato la nota di trasmissione al Dipartimento Patrimonio degli atti relativi ed afferenti, tra l'altro, alle violazioni poste a base delle ingiunzioni (nota non rinvenuta in atti ma citata nel verbale di consegna del 20.11.2006), poi

omesso cogni controllo ed iniziativa nel momento in cui ha diretto il Dipartimento competente.

La sua quota di responsabilità è stata individuata dall'attore nel 25% del danno erariale contestato e dunque **€. 2.052.006,55=** in relazione al periodo di preposizione al Dipartimento, fino al 2010 in poi).

c) Quanto a Giuseppe Zimbalatti, la colpa grave sarebbe collegata alla violazione dei doveri a lui incombenti di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura dal 17 maggio 2010, per l'omissione di controlli ed iniziative proprio nella fase in cui stava maturando la prescrizione e venivano emesse le ordinanze-ingiunzioni, effettuate le notifiche e richiesta tardivamente la iscrizione a ruolo.

La sua quota di responsabilità è stata individuata dall'attore nel 10% del danno erariale contestato e dunque **€. 820.802,62=** (in relazione al periodo di preposizione al Dipartimento, dal 2010 in poi).

d) Quanto a Giancarlo Augello, la colpa grave sarebbe collegata alla violazione dei doveri a lui incombenti di responsabile del procedimento dal 01.09.2009 sino al pensionamento avvenuto a fine 2010, competente nella predisposizione delle istruttorie e delle bozze di provvedimento da proporre alla firma del dirigente.

La sua quota di responsabilità è stata individuata dall'attore nel 2% del danno erariale contestato e dunque **€. 164.150,62=.**

1.3. La citazione ha infine proceduto alla **replica alle deduzioni difensive**, evidenziando:

- a) quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, che le ordinanze-ingiunzioni non erano state opposte da alcuni coobbligati in solido (mentre altri avevano fatto valere la prescrizione del credito oggetto delle ingiunzioni per omessa notifica delle stesse), e quindi erano state iscritte a ruolo; pertanto né il P.M. l'amministrazione potevano essere a conoscenza della inesigibilità del credito prima della sentenza del Tribunale di Palmi che la aveva dichiarata e delle indagini della Procura Regionale;
- b) quanto all'eccezione di assenza di danno per pendenza dell'appello civile avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 489/2021, la autonomia del processo contabile rispetto a quello civile,
- c) quanto alla responsabilità dei dirigenti regionali, che la antidoverosità della condotta e la gravità della colpa non derivavano dal mero incarico rivestito, ma dalla notoria esistenza Commissioni di inchiesta, di inchieste penali e di condanne per le frodi comunitarie in Calabria che avevano coinvolto anche funzionari regionali infedeli, a fronte delle quali appariva necessaria l'attivazione di un controllo sull'andamento della attività e l'attivazione dei poteri sostitutivi a fronte della totale inerzia e del disinteresse dei subordinati all'uopo incaricati, non valendo come esonero di responsabilità le misure organizzative solo

formali approntate dal Leonetti, né la Colevole ignoranza della pratica da parte del Zimbalatti;

d) Quanto all'Augello, egli era stato RUP dal 1.9.2009 al collocamento in quiescenza del 31.12.2010 senza istruire la pratica o preparare le bozze di ordinanza né confrontandosi con il Giovinazzo, benché disponesse di una struttura di ben tre persone; infatti, non risultava provato che egli fosse stato assegnato ad altro ufficio (risultava provata solo una richiesta in tal senso, ma non il provvedimento di assegnazione)

In conclusione, la Procura depositato l'atto di citazione a giudizio e convenuto i presunti responsabili, i quali si sono tutti regolarmente costituiti.

2. L'Avv. Alfredo Gualtieri ha depositato **memoria di costituzione del 19.02.2024 per il convenuto Giancarlo Augello**, eccependo quanto segue.

a) In via preliminare, la difesa ha eccepito l' ***inammissibilità della citazione***, da un lato per *mancaanza di danno concreto ed attuale*, in quanto la Regione Calabria ha appellato la sentenza del Tribunale di Palmi (da cui è partita l'azione di responsabilità) e non spettava alla Procura contestare la validità o meno delle tesi esposte in appello; dall'altro, per *mancaanza di legittimazione passiva ad causam* del convenuto, in quanto (in base alla stessa ricostruzione attorea) la sentenza del Tribunale di Palmi si è espressa su un singolo caso di intervenuta prescrizione, ma la validità di tale principio non solo è *sub iudice* ma

non è estendibile direttamente agli altri casi (per cui, la responsabilità per il danno sarebbe solo di chi ha agito in autotutela sulla scorta di tale principio, certo non dell'incolpevole Augello, che non ha alcuna responsabilità né per il decorso del tempo, né per le notifiche nulle, né per gli atti di annullamento in autotutela che non ha né pensato né istruito).

b) Sempre in via preliminare, la difesa ha eccepito la **prescrizione**. Non ricorrendo una ipotesi di occultamento doloso del danno, ed essendo l'Augello andato in pensione nel 2010, la pretesa risarcitoria relativa a qualsiasi danno che all'epoca si fosse verificato e quindi fosse conoscibile (peraltro all'epoca non si era verificato alcun danno, come oltre precisato) sarebbe irreparabilmente prescritta.

c) Nel merito, la difesa ha eccepito la mancanza di responsabilità dell'Augello (per **mancanza sia di condotta antigiuridica sia di colpa grave**), sotto diversi profili.

= Anzitutto, contrariamente all'assunto da cui muove l'attore (aver svolto le funzioni di responsabile del procedimento ininterrottamente dal 01.09.2009 sino al pensionamento avvenuto nel 2010) -, il dott. Augello da gennaio 2010 ha prestato servizio a tempo pieno presso la Struttura Speciale dell'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste, lasciando (fino a quando l'Assessore è rimasto in carica - aprile 2010) il posto e le funzioni ricoperte; in altre parole, egli da gennaio ad aprile 2010, e dunque per la metà del tempo contestato, egli non ha svolto la funzione

di responsabile di alcun procedimento. Poiché, a confutazione di ciò, la Procura nella citazione rileva che non è stato rinvenuto alcun atto formale di assegnazione, sono depositate le attestazioni che per tutto il periodo in cui l'Assessore all'Agricoltura e Foreste è stato Pietro Amato, Augello ha prestato servizio a tempo pieno presso la detta struttura speciale, e non presso il Dipartimento. Se tale documentazione non dovesse essere sufficiente, la difesa ha chiesto la prova per testi, citando quali testimoni lo stesso Assessore ed il Dirigente del Dipartimento Regionale Agricoltura allora in servizio (dott. Aramini). Conseguentemente, sostiene la difesa, ritornato al suo posto alle fine di aprile, il convenuto non ha trovato lo stato delle pratiche lasciate a gennaio, sicché non può essergli imputata alcuna responsabilità per inerzia, non spettando di certo a lui designare il suo sostituto, dal quale, oltre tutto, avrebbe dovuto essere edotto, al rientro, sullo stato delle stesse pratiche da evadere con priorità.

- Inoltre, tanto nel primo periodo di esercizio della funzione (01.09/31.12.2009) quanto nel secondo periodo (maggio/dicembre 2010), entrambi brevi) era pressoché impossibile valutare le priorità tra le numerosissime singole pratiche anche ai fini dei termini prescrizionali (che, peraltro, non spettava a lui rilevare).

- Alla fine del 2010 (quando egli non era più incardinato presso l'ufficio, essendo andato in pensione) non era ancora spirato il termine prescrizionale per azionare il credito, emettendo

e notificando le ordinanze e i ruoli, onde la responsabilità del danno contestato era semmai di terzi, che avevano emesso le ordinanze-ingiunzioni solo nel 2011. La difesa ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non risponde del danno indiretto il funzionario che sia cessato dalle funzioni prima della scadenza dei termini fissati dalla legge per la definizione del procedimento (Corte dei conti, Sez. Giur. Reg. Toscana, n. 272/2005).

d) Infine, la difesa ha contestato la **quantificazione del danno**, evidenziando che non erano state considerate le condotte omissive di altri soggetti (in particolare i Componenti delle Commissioni istituite dalla Giunta Regionale).

L'avv. Gualtieri ha quindi concluso per l'inaffidabilità, la prescrizione, il rigetto per infondatezza e, in maniera ulteriormente gradata, la riduzione del danno. In via istruttoria, ha chiesto prova per testi.

3. Gli Avv. Carlo Merani e Roberto Serventi del Foro di Torino e dell'Avv. Alessandro Alati del Foro di Reggio Calabria hanno depositato **memoria di costituzione del 22.05.2024 per Giuseppe Zimbalatti**, eccependo quanto segue.

a) In via preliminare, i difensori hanno eccepito la **prescrizione della pretesa azionata**, evidenziando la erroneità della tesi della Procura, che individua l'esordio della prescrizione nell'attività di indagine successiva alla sentenza del Tribunale di Palmi nel 2021 (di mero accertamento di una prescrizione già avvenuta). In particolare, la difesa ha individuato il *dies a quo*,

ovvero il momento di conoscenza o conoscibilità della inesigibilità del credito dell'amministrazione (e quindi del danno erariale), non nella sentenza del Tribunale di Palmi dichiarativa della prescrizione, bensì nel momento in cui è divenuto evidente che il credito si è prescritto, tanto che l'amministrazione ha annullato in autotutela le ordinanze-ingiunzioni (nel bimestre gennaio-febbraio 2012); e/o nel momento in cui il Pisani ha notificato alla Regione l'atto di opposizione (3.10.2016); e/o nel momento in cui l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali è stata pronunciata dal Tribunale (ordinanza del 1.12.2016). Tutti momenti comunque anteriori di oltre cinque anni rispetto all'invito a dedurre (del 16.6.2023), il quale appare fuori termine come atto interruttivo, essendo all'epoca già maturata la prescrizione.

b) Sempre in via preliminare, se non fosse prescritta, l'azione sarebbe **inammissibile**. Secondo i difensori, *delle due l'una*: o il danno deriva, sia pure indirettamente, dalla sentenza del Tribunale di Palmi, e allora si tratta di un danno indiretto non attuale, dal momento che non si è formato il giudicato sull'accertamento della perdita del credito della p.a. (per prescrizione di quest'ultimo), ovvero si valuta il merito della vicenda sottostante il giudizio, e allora è tutto prescritto.

c) Nel merito, i difensori hanno eccepito la **infondatezza della domanda nei confronti dello Zimbalatti** sotto vari profili.

aa) Anzitutto, quanto alla antigiuridicità e colpevolezza della condotta, i difensori del convenuto hanno segnalato che egli ha ricoperto il ruolo di Dirigente Generale ed in tale ruolo ha la responsabilità della gestione complessiva (indirizzo generale e scelte strategiche dell'azione amministrativa), non dei singoli atti delle singole pratiche assegnate ai Dipartimenti ed in particolare delle notificazioni degli atti (di cui rispondono i responsabili del procedimento per la singola pratica, o i professionisti esterni per le attività giudiziarie, non di competenza degli uffici regionali). Peraltro, hanno argomentato i difensori, se si guarda al merito della vicenda, essa inizia con gli accertamenti del 2003 quando egli neppure era Direttore (cosa che è avvenuta a maggio 2010), mentre le ordinanze contestate sono di ottobre 2011, da poca distanza di tempo da quando era entrato in carica (e la tardività e gli errori di notifica non erano da lui conoscibili, e quindi a lui imputabili). Peraltro, ha aggiunto la difesa, la citazione non ha contestato allo Zimbalatti alcuna specifica azione e/o omissione nella gestione dell'ufficio a lui assegnato, affetta da colpa grave, conducente al danno erariale contestato.

bb) I difensori hanno altresì eccepito la manca di danno concreto ed attuale, sia perché (come sopra precisato) il danno non è derivato dalla sentenza (peraltro non passata in giudicato) che si è limitata ad accertare l'errore di notificazione delle ordinanze-ingiunzioni, ma dalla prescrizione del credito, che si era verificata prima ed a prescindere dall'errore di notificazione; sia

perché i presunti debitori erano in realtà nullatenenti, e quindi il presunto credito (tra l'altro di elevatissimo importo) non avrebbe mai potuto essere incassato.

I difensori hanno perciò concluso chiedendo la prescrizione, il rigetto per infondatezza e in subordine l'esercizio del potere riduttivo.

4. L'Avvocato Giuseppe Leporace ha depositato il 21.05.2024 **memoria di costituzione per Rocco Leonetti**, concludendo per il difetto di legittimazione passiva del convenuto, il rigetto della domanda anche per prescrizione, in subordine per la riduzione del quantum e l'esercizio del potere riduttivo nella misura massima.

a) In via preliminare, la difesa ha eccepito la **prescrizione**, individuando il *dies a quo*, ovvero il momento di conoscenza o conoscibilità della inesigibilità del credito dell'amministrazione (e quindi del danno erariale), non nella sentenza del Tribunale di Palmi dichiarativa della prescrizione, bensì nel momento in cui è divenuto evidente che il credito si è prescritto, tanto che l'amministrazione ha annullato in autotutela le ordinanze-ingiunzioni (nel bimestre gennaio-febbraio 2012); e/o nel momento in cui il Pisani ha notificato alla Regione l'atto di opposizione (il 3 ottobre 2016); e/o nel momento in cui l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali è stata pronunciata dal Tribunale (ordinanza del 01.12.2016). In ogni caso, quindi, momenti tutti anteriori di oltre cinque anni rispetto all'invito a dedurre (del 16

giugno 2023) il quale appare fuori termine come atto interruttivo, essendo all'epoca già maturata la prescrizione.

b) Sempre in via preliminare, la difesa ha eccepito il ***difetto di legittimazione passiva***, in base alla stessa prospettazione della Procura, che esclude collegamenti temporali e causali tra il danno e la sua condotta.

Infatti, il Leonetti è stato Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione da 2005 al maggio 2010. Al Dipartimento Agricoltura è stata attribuita la competenza, in merito alle sanzioni amministrative *de quibus*, solo successivamente alla delibera di giunta regionale n. 281 del 1° giugno 2007 (pag. 9, ult. cpv. della citazione), per cui in ipotesi l'addebito da muovere al Leonetti dovrebbe riguardare l'esiguo intervallo temporale dal giugno 2007 al maggio 2010.

La stessa Procura, tuttavia, riconosce (con valore confessorio) che i presunti fatti generativi del danno certamente non si sono verificati in questo lasso temporale, in quanto nel mese di maggio 2010 il credito della Regione, di cui oggi lamenta la perdita definitiva, era ancora recuperabile, non prescritto e non decaduto.

Inoltre, tutti gli atti i cui vizi o i cui ritardi sarebbero, secondo la Procura, causa del danno contestato, sono stati compiuti in momenti in cui il Leonetti non era più Dirigente del Dipartimento Agricoltura (e quindi non gli erano causalmente imputabili). In specie, le ordinanze ingiunzioni (asseritamente

incomplete per omessa indicazione di alcuni coobbligati) e le relative notifiche (asseritamente nulle) sono state effettuate nell'ottobre 2011, quando il Leonetti non era più nel Dipartimento Agricoltura (da oltre 17 mesi) e le iscrizioni a ruolo ancora dopo.

In altri termini, secondo la difesa, il danno si consuma nelle more dell'emissione delle ordinanze ingiunzioni, in un momento in cui Leonetti non era più nel Dipartimento Agricoltura. La stessa Procura riferisce (pag. 55, alinea da 4 a 8) che dal 17 maggio 2010 il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura non era più il Leonetti, ma lo Zimbalatti, *“proprio nella fase in cui sta maturando la prescrizione, vengono emesse le ordinanze ingiunzioni, effettuate le notifiche e richiesta tardivamente l'iscrizione a ruolo”*.

c) Nel merito, la difesa ha affermato la **manca**~~za~~ **di condotta antiggiuridica e colpevole**, lamentando che al convenuto sono stati addebitati in modo assolutamente generico, e con aggettivi dequalificanti, omissioni di controllo, omissioni di impulso, cambio di passo decisivo e soprattutto una “desolante inerzia e disinteresse”, laddove egli avrebbe durante il suo incarico, evitando ogni trascuratezza professionale. In particolare, la difesa ha evidenziato che la stessa citazione della Procura regionale richiama e valorizza una serie di atti organizzativi e di impulso del Leonetti che dimostrano il suo impegno ed escludono il dolo o la colpa grave (ad esempio, l'istituzione della

Commissione speciale, il potenziamento dell'organico dell'ufficio competente, con la preposizione del Dott. Augello e di tre unità, gli incontri con il Prefetto De Sena, presso il Tribunale di Locri, alla presenza dei dirigenti di settore, per chiedere l'affiancamento della Guardia di finanza, dei Carabinieri, del Corpo Forestale, per l'attività di recupero o di eventuali individuazioni di frodi nel settore agrumario ed altri interventi procedimentali ed organizzativi atti a scongiurare le frodi).

A riprova dell'attività e dell'impegno del Leonetti, la difesa ha fatto istanza di prova testimoniale.

d) La difesa ha infine contestato il **quantum** della pretesa azionata e ha chiesto altresì la **massima applicazione del potere riduttivo**.

5. In data 23.5.2024 è stata depositata **memoria di costituzione per Giacomo Giovinazzo** con procura per gli Avvocati Aristide Police, Leonardo Iamundo e Raimondo D'Aquino di Caramanico nella quale si concludeva chiedendo, in via principale, la "archiviazione" della posizione del Giovinazzo *"per intervenuta prescrizione (...) o comunque per insussistenza della fattispecie di responsabilità amministrativa addebitatagli; in via subordinata, l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancanza di certezza, concretezza e attualità del pregiudizio erariale paventato; in via di estremo subordine, per la rideterminazione della percentuale di pregiudizio addebitata"*. Anche per la difesa del Giovinazzo, difatti, delle due l'una: o l'azione erariale può e deve

essere avviata nel tempo in cui vi sia la certezza, attualità e concretezza del danno erariale da mancata entrata (ovvero l'accertamento giudiziale con sentenza della prescrizione del credito della Regione), oppure la medesima può e deve essere avviata dal primo momento in cui l'Amministrazione si avvede del fatto dannoso, in linea con quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 20/94. Ne conseguirebbero:

a) nel primo caso, l'**inammissibilità della citazione**, essendo il credito *sub iudice*: infatti, la sentenza che accerta la prescrizione del credito regionale è stata appellata e quindi non v'è certezza, né attualità né concretezza della perdita di entrate (e quindi del danno) e comunque la sospensione delle cartelle esattoriali ne determina la non esecutività;

b) nel secondo caso, la **prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa**, decorrendo il termine prescrizionale quinquennale dalla conoscenza o conoscibilità dell'atto a partire dal 2012 (quando lo stesso Giovinazzo ha annullato la ordinanza-ingiunzione 603/2011 e il Tribunale di Palmi ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere nel 2012-2013) o quanto meno dal 2016, quando il Pisani ha notificato l'opposizione all'esecuzione delle cartelle esattoriali all'amministrazione, quest'ultima si è costituita in giudizio e il Tribunale ha sospeso le cartelle contro il Pisani con ordinanza del 1° dicembre 2016 (sulla base delle stesse argomentazioni poi recepite in sentenza); risultando quindi surreale, secondo la difesa,

affermare, che solo con l'attività istruttoria seguita alla pubblicazione della sentenza del 9 giugno 2021, l'Amministrazione avesse elementi per conoscere i fatti.

c) Nel merito, i difensori hanno eccepito l'infondatezza della domanda sotto vari profili, anzitutto per ***manca***
za di condotta antigiuridica e gravemente colpevole, evidenziando:

- che il Giovinazzo è un perito agronomo, per preparazione professionale non addentro alle specificità tecnico-giuridiche che connotano il procedimento notificatorio degli atti giudiziari, e a maggior ragione in questo caso (connotato da una prima notifica all'esito della quale il convenuto era irreperibile e da una seconda notifica ex art. 140 c.p.c.), in cui la sentenza civile e la stessa Procura hanno dovuto riferirsi, a sostegno della prescrizione del credito dell'amministrazione, ai principi sulla notificazione sanciti in materia dalla Cassazione;

- che, comunque, che non si potrebbe parlare di vizi manifesti o di gravi colpe nell'attività di notificazione, stante che le notifiche le tre ordinanze-ingiunzioni erano state effettuate nei termini previsti (il 6.10.2011), agli indirizzi che risultavano agli atti del procedimento; a seguito della restituzione dei plichi notificati per posta con la annotazione "trasferito", il convenuto aveva richiesto – sempre nei termini (il 18.11.2011) – la conferma degli indirizzi all'amministrazione comunale, che li aveva confermati, onde veniva chiesta una nuova notificazione a mezzo del messo

comunale, effettuata ex art.140 c.p.c. il 7.2.2012; solo il 10.9.2012 il Pisani ha trasferito la sua residenza a Rosarno;

- che il Giovinazzo non era a conoscenza delle esistenza di pratiche non evase relative ai verbali di contestazione e non aveva colpevolmente omesso le istruttorie di sua competenza, dato che nel periodo in cui era maturata la prescrizione dei crediti regionali egli aveva ricoperto tanti incarichi diversi (presso vari uffici dell'amministrazione di appartenenza, in specie, tra gennaio e settembre 2011, cumulando più incarichi, con una considerevole mole di lavoro) e comunque vi erano competenze in materia di altri uffici (nessuno dei quali gli aveva mai segnalato alcunché) e l'incarico di Direttore di Dipartimento era stato assunto dopo il maturarsi di detta prescrizione; e comunque dopo il pensionamento di Augello (a fine 2010) e nonostante il carico di lavoro aveva comunque provveduto alle notificazioni del caso;

- che l'iter delle pratiche in esame era stato travagliato, e si ipotizzava una competenza anche statale in materia (per cui aveva chiesto un parere al Consiglio di Stato).

d) Quanto al **danno** la difesa ha eccepito:

- l' eccessività del computo, ragguagliato all'intero importo delle tre cartelle esattoriali, maggiorato di accessori ed aggio di riscossione (laddove qualora le ordinanze sono state emesse fuori termine - come afferma la stessa Procura - , non si capisce

perché queste maggiorazioni dovrebbero costituire danno erariale);

- la *mancanza di prova del danno da mancata entrata*, che presupporrebbe la prova della capienza del patrimonio dei debitori da eseguire, nella fattispecie assente, onde gli otto milioni non potrebbero essere recuperati.

e) Quanto al **riparto dell'addebito**, la difesa ha eccepito che nell'atto di citazione non è spiegata come viene imputata la percentuale di danno (il 63%) al Giovinazzo.

6. All' udienza del 12.06.2024, data per letta la relazione del Primo referendario Carlo Efsio Marrè Brunenghi, sul consenso delle parti, il **Pubblico Ministero** si è riportato al contenuto dell'atto di citazione, chiedendo l'accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti, replicando alle difese dei convenuti:

- che il presente giudizio riguarda un danno da mancata entrata o mancata riscossione, per il quale occorre verificare quando si realizza l'esordio della prescrizione;

- che non si mette in discussione che già tantissime cartelle risultavano prescritte, ma la prescrizione non è stata eccepita nel giudizio ordinario, in quanto la parte non si è costituita;

- che i diritti consacrati in tali cartelle non devono essere considerati prescritti, in quanto la prescrizione non estingue il diritto, ma la possibilità di esercitare il diritto;

- che nel momento in cui non c'è stata nessuna opposizione il diritto è integro e l'Amministrazione conserva il suo potere di eseguire;

- che non è stato fatto il possibile per riscuotere le somme che erano perfettamente esigibili.

L'**Avvocato Leporace**, costituito per Leonetti, si è riportato alla memoria depositata chiedendo l'accoglimento delle ivi conclusioni rassegnate, nonché, in estremo subordine, l'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ribadendo tutte le eccezioni e difese contenute nella memoria.

Per il convenuto Zimbalatti, l'**Avvocato Serventi**, presente anche per delega dell'Avvocato Merani, alle cui conclusioni si è associato l' **Avvocato Alani**, si è riportato alla memoria depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anch'egli ribadendo le eccezioni e le difese ivi contenute.

Per il convenuto Giovanazzo, l'Avvocato **Iamundo** e l'**Avvocato D'Aquino di Caramanico** (presente anche per delega dell'**Avvocato Police**) si sono riportati alla memoria depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed in subordine per l'esercizio del potere riduttivo, illustrando le difese già articolate per iscritto.

Per il convenuto Augello, l'**Avvocato Gualtieri** si è riportato alla memoria depositata - insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, in specie delle eccezioni di prescrizione e di inammissibilità dell'azione, non ritenendo il danno concreto e

certo - ed in via subordinata alla diversa richiesta di quantificazione dell'addebito.

In assenza di repliche, la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Meritano primario scrutinio le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla difesa del convenuto.

1.1. Difetto di legittimazione passiva

Tale eccezione è stata prospettata dalla difesa dell'Augello e dalla difesa del Leonetti.

L'Avv. Leporace, nella propria comparsa di costituzione per il Leonetti, ha sollevato tale preliminare eccezione, sul presupposto che la stessa citazione dapprima individua il radicamento del Leonetti quale Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria dal 2005 al 16 maggio 2010, ma poi ammette che, dal 17 maggio 2010 - *“proprio nella fase in cui sta maturando la prescrizione, vengono emesse le ordinanze ingiunzioni, effettuate le notifiche e richiesta tardivamente l'iscrizione al ruolo”* (pag. 55, alinea da 4 a 8) -, il nuovo Direttore Generale del Dipartimento è Zimbalatti Giuseppe e poiché le ordinanze-ingiunzioni di cui si discorre sono state emesse nell'ottobre dell'anno 2011, sono decorsi oltre 17 mesi da quando il Leonetti era Direttore del Dipartimento Agricoltura.

Andando a collocare il danno nella tardività delle notifiche delle ordinanze medesime, il Pubblico Ministero - questa, in sostanza, la tesi - chiama a rispondere del danno un soggetto che

non può avere concorso a determinarlo secondo la sua stessa ricostruzione dei fatti.

Nel corso dell'udienza odierna, l'Avv. Leporace ha rimarcato tale aspetto, precisando appunto quanto dedotto.

L'eccezione è infondata.

In realtà, ciò che la difesa ha contestato non è tanto il difetto di legittimazione processuale del Leonetti, ma più radicalmente la carenza di titolarità sostanziale del rapporto controverso che, come la giurisprudenza di legittimità ha sovente affermato (cfr., Cass. Sez. Un. n. 2591/2016), sono due istituti con presupposti differenti e di cui ora occorre dare conto.

La legittimazione passiva concerne il diritto all'azione di cui è lo *speculum ex latere debitoris*, concerne cioè il diritto a contraddire sull'azione spiegata dall'attore e spetta a chiunque sia chiamato a prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda, con la conseguenza che solamente la radicale estraneità alla causa nella prospettiva attorea rende ragione dell'eccepito difetto di legittimazione processuale.

Diversamente quando, come in questo caso, il convenuto contesta un elemento costitutivo della domanda, ovvero sia la titolarità della posizione soggettiva affermata in giudizio dall'attore, che è all'evidenza una questione di merito, di legittimazione sostanziale, e non processuale.

Orbene, dalla prospettazione dei fatti avanzata dall'attore in citazione, non v'è dubbio che il Leonetti sia stato individuato come

uno dei soggetti responsabili del dichiarato danno erariale. Infatti, secondo la prospettazione attorea, il danno in contestazione si è verificato per un'inerzia degli uffici regionali protrattasi negli anni, anche se i suoi effetti dannosi si sono consolidati alla scadenza del termine prescrizione utile per far valere il credito sanzionatorio della Regione; e si contesta al convenuto di avere concorso a questo esito, in quanto egli ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria in un periodo in cui – dal 2005 al 2010 – i fatti vanno a collocarsi, tenuto conto che il verbale dei Carabinieri da cui muovono le contestazioni trasfuse nelle ordinanze ingiunzioni è del 11.09.2006 e che il termine ultimo per la notificazione delle stesse agli ingiunti è l'11.09.2011.

Ora, che il Leonetti, dal 17 maggio 2010, quando non era maturata ancora la prescrizione, non fosse più il Direttore Generale del Dipartimento, essendo subentrato lo Zimbalatti, non lo rende radicalmente estraneo alla causa che, proprio per questo, non è ai suoi occhi una *res inter alios acta*, ma gli conferisce il diritto a prendere posizione sulle contestazioni mosse, in ultima analisi a contraddire, come in effetti ha fatto.

Analogo discorso vale per le eccezioni prospettate dall'avvocato Gualtieri per l'Augello, secondo il quale la responsabilità per il danno non potrebbe essere dell'incolpevole convenuto, che in base alla stessa prospettazione attorea non avrebbe alcuna responsabilità né per il decorso del tempo, né per le notifiche

nulle, né per gli atti di annullamento in autotutela che non ha né pensato né istruito. Invero, se tali successive condotte si pongono certamente come centrali nella causazione del danno e soprattutto nel loro consolidarsi, secondo la citazione (la cui fondatezza, ovviamente, è questione di merito irrilevante in questa sede) vi sarebbe stata una inerzia anche del convenuto che avrebbe concorso a questo esito dannoso.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere, pertanto, respinta.

1.2. Inammissibilità dell'azione erariale,

Tale eccezione è stata sollevata dai difensori dei convenuti Giuseppe Zimbalatti, Giancarlo Augello e Giacomo Giovinazzo.

Secondo la difesa del dott. Augello, l'atto di citazione non troverebbe cittadinanza in questo giudizio in quanto è, al momento, pendente innanzi la Corte d'Appello di Catanzaro, il giudizio definito in primo grado con la sentenza n. 489/2021 con cui il Tribunale di Palmi ha annullato le cartelle di pagamento a fondamento delle ordinanze ingiunzioni di cui in narrativa e da cui muove la contestazione del danno erariale.

In altri termini, se il danno e l'azione erariale originano, come afferma la Procura, dall'accertamento contenuto nella decisione dal Tribunale di Palmi, la non definitività del giudizio civile renderebbe il danno erariale inattuale, illiquido e, in ultima istanza, non esigibile per mancanza di concretezza e certezza.

Negli stessi termini si sono espressi i difensori del convenuto

Giovinazzo e del convenuto Zimbalatti, che hanno altresì evidenziato un'aporia nella tesi sostenuta dalla Procura. Infatti, dato che la sentenza del giudice civile, ancorché in primo grado, ha annullato le tre ordinanze ingiunzioni sul rilievo che non era dimostrata la valida notifica delle stesse, ove il giudizio d'appello dovesse rovesciare l'assunto del giudice di prima cure, non vi sarebbe stato alcun danno erariale; se invece il giudizio d'appello dovesse confermare l'assunto in discorso, allora l'azione erariale sarebbe prescritta in quanto già dall'instaurazione del giudizio civile l'Amministrazione era a conoscenza dei fatti oggi in contestazione.

L'eccezione di inammissibilità dell'azione erariale è infondata e va respinta.

La concomitante pendenza del giudizio di appello alla sentenza n. 489/2021 del Tribunale di Palmi non impedisce l'azione erariale, rendendo per ciò solo il danno contestato privo dei requisiti di attualità, certezza e concretezza come le difese assumono. Il fatto che l'Amministrazione abbia appellato la sentenza del giudice civile, adducendo ragioni che, nella sostanza, contraddicono, la tesi esposta dalla Procura erariale (che dell'Amministrazione cura l'interesse dedotto in giudizio), non è rilevante, in quanto l'Amministrazione e la Procura hanno una legittimazione autonoma l'una dall'altra, sicché l'eventuale conflitto tra giudicati (quello civile e quello contabile) si risolve in una situazione più apparente che reale, dal momento che tale

conflitto (allo stato solo virtuale) si scioglierà poi *in executivis*, allorché solamente una delle due sentenze potrà/dovrà essere portata in esecuzione dall'Amministrazione (o quella del giudice ordinario contro gli ingiunti; o quella del giudice erariale contro i convenuti), ferma restando la diversità dei presupposti quanto all'*an* della pretesa nelle due azioni.

Di conseguenza, l'azione spiegata dall'attore pubblico è per questo senz'altro ammissibile e senza che la concomitante pendenza del giudizio ordinario renda la stessa non per questo predicabile.

In ogni caso, va evidenziato che – sulla scorta della argomentazione del giudice ordinario – l'eccezione di nullità della notificazione delle ordinanze-ingiunzioni appare, allo stato degli atti, fondata (come del resto ammesso dallo stesso P.M.), e quindi può ritenersi che il danno sia concreto ed attuale, non potendosi prevedere una revisione in appello della decisione già presa.

1.3. Eccezione di prescrizione.

Premesso che la Procura non allega in citazione una ipotesi di doloso occultamento del danno o dolo in genere, va evidenziato che tutti i convenuti hanno eccepito l'avvenuta prescrizione dell'azione erariale, contestando la tesi della Procura regionale, secondo cui la conoscibilità del danno (da parte dell'amministrazione e del P.M.) si sarebbe avuta solo dopo la sentenza del Tribunale di Palmi che ha accertato la nullità delle notificazioni

delle cartelle esattoriali (rendendo nota l'impossibilità per l'amministrazione di riscuotere il proprio credito, ormai prescritto); secondo i convenuti, infatti, tale conoscibilità sarebbe di molto anteriore al quinquennio precedente il primo atto interruttivo della prescrizione (l'invito a dedurre del 15.6.2023).

In particolare, i difensori del Giovinazzo, dello Zimbalatti e del Leonetti hanno eccepito che la conoscibilità del danno (e quindi l'esordio della prescrizione) daterebbe a quando l'Amministrazione ha annullato in autotutela le ordinanze-ingiunzioni per l'eccepita prescrizione della pretesa oggetto di tali provvedimenti (gennaio-febbraio 2012), o al massimo al momento della notifica della opposizione del Pisani alle cartelle esattoriali (fondata sulla omessa notifica delle ordinanze-ingiunzioni) e della conseguenziale sospensiva del Tribunale di Palmi (2016). Dato che fin da allora l'Amministrazione era in grado di agire contro i suoi funzionari ritenuti responsabili, già l'invito a dedurre del 16 giugno 2023 è, rispetto a tali date, oltremodo fuori termine.

L'eccezione è fondata e conduce al rigetto della domanda attorea, per i motivi che seguono.

1.3.1. Preliminarmente, va evidenziato che – anche a prescindere dalla tempestività della iscrizione a ruolo (della notifica delle cartelle esattoriali rispetto alle ordinanze-ingiunzioni) – è dimostrato *ex actis* che **il credito stesso della Regione alle sanzioni, di cui alle tre ordinanze-ingiunzioni, era già prescritto al momento della notifica delle cartelle esattoriali.**

Emerge inconfutabilmente dagli atti di causa che le iniziali contestazioni mosse al Pisani e agli ingiunti (ed anche ai soggetti non ingiunti, ovvero le società cooperative coinvolte nella truffa ad danni della comunità) sono state *ab initio* tradotte nei **verbali di contestazione dei Carabinieri n. 717-308-2003 e n. 717-305-2003 del 04.09.2006** (su cui si fondano, rispettivamente, l'ordinanza-ingiunzione n. 593/2011 e l'ordinanza-ingiunzione n. 605/2011) e **n. 717-324-2003 dell'11.09.2006** (su cui si fonda l'ordinanza-ingiunzione n. 603/2011) (**cfr. Doc. 5, all.1 e 2 della Produzione del P.M.**)

Di conseguenza, l'ultimo giorno utile per la corretta notificazione delle ordinanze ingiunzioni n. 593 e 605 del 2011 cadeva il **04.09.2011**, mentre per la corretta notificazione dell'ordinanza n. 603 l'ultimo giorno utile cadeva l'**11.09.2011**. Viceversa, le tre ordinanze di cui in narrativa sono datate tutte **03.10.2011**, quando il credito erariale era ormai prescritto e non più esigibile da circa un mese.

Il Tribunale di Palmi non si sofferma su tale aspetto, eminentemente erariale, della questione. La parte motiva della sentenza del Tribunale di Palmi si sofferma sulla nullità e tardività della notificazione delle ordinanze sottese alla formazione del ruolo delle cartelle esattoriali (laddove scrive “*Nel merito ritiene il Tribunale che l’opposizione sia fondata e vada quindi accolta, non essendo stata dimostrata la valida notifica delle ordinanze d’ingiunzione...*”), ma la ragione di credito erariale

contenuta nelle tre ordinanze era già compromessa quando le ordinanze erano state notificate (addirittura quando erano state emesse) e quindi il danno si era già verificato.

Detto altrimenti, a prescindere dalla nullità delle notifiche delle ordinanze-ingiunzioni in discorso (che la stessa Procura riconosce e che comunque allo stato è stata accertata dal Tribunale di Palmi, salva diversa decisione del giudice d'appello civile), resta il fatto che, quand'anche la notifica di quelle ordinanze fosse stata valida e tempestiva, ovvero fosse andata a buon fine nei confronti del Pisani, sarebbe stata comunque irrilevante ogni colpa dei convenuti nel provvedere alla notificazione delle ordinanze (in particolare la colpa derivante dalla consapevolezza dell'avvenuto trasferimento del Pisani, che, stando alla citazione, sarebbe alla base dell'erroneità della notificazione delle ordinanze nei suoi confronti) per la superiore – e dirimente – considerazione che:

a) il credito erariale azionato con le ordinanze-ingiunzioni non poteva essere esatto dall'Amministrazione in quanto erano palesemente spirati i termini di legge (cinque anni dal verbale di contestazione del 4 e dell'11 settembre 2006) per avanzare la relativa pretesa;

b) di ciò, l'Amministrazione era perfettamente consapevole, in quanto già con l'annullamento in autotutela n. 1016 del 25.01.2012 e n. 1103 del 21.02.2012 (entrambi relativi all'ordinanza n. 603 ed emessi a seguito di ricorso di quattro ingiunti

diversi dal Pisani), essa aveva avuto contezza dei termini della vicenda (senza che possa *aliunde* rilevare il rapporto del 13.10.2006 redatto dal Comando Carabinieri Politiche Agricole – Nucleo Antifrodi Carabinieri Roma che segue ai verbali di contestazione agli ingiunti del 4 e dell'11 settembre 2006 che, non essendo un atto rivolto agli interessati, non ha alcuna rilevanza esterna).

In conclusione, la responsabilità dei convenuti per avere emesso in ritardo le ordinanze ingiunzioni (tra l'altro, senza indicare alcuni dei corresponsabili nelle ordinanze, in specie le società cooperative), e precisamente il 3 ottobre 2011, andava fatta valere, o dall'Amministrazione o dalla Procura, entro i cinque anni dalla scoperta del *danno* che, questo il punto, non emerge con la sentenza del Tribunale di Palmi n. 489/2021 del 09.06.2021, dal momento che essa si è limitata ad accertare la mancanza di prova sulla regolarità/validità di notifiche di atti il cui diritto era in realtà già prescritto, prim'ancora della emissione delle ordinanze; e di ciò (e quindi del danno erariale) l'Amministrazione era a conoscenza fin dal 2012, data in cui essa aveva proceduto ai predetti annullamenti in autotutela delle ordinanze, nei confronti di alcuni destinatari delle ordinanze, che avevano ricevuto la notificazione dell'ordinanza ed eccepito la prescrizione del credito regionale.

1.3.2. La Procura sembra poi ipotizzare che la conoscibilità obiettiva del danno da parte dell'amministrazione (e quindi

la prescrizione dell'azione risarcitoria qui in esame) decorra dalla sentenza del Tribunale di Palmi, in quanto - a fronte di ordinanze-ingiunzioni notificate ma non opposte dagli intimati, facendo valere la prescrizione - l'amministrazione ben poteva presumere di avere un titolo valido ed efficace per eseguire coattivamente il credito (l'ordinanza notificata e non opposta e le conseguenziali cartelle esattoriali), fino a quando detta sentenza civile aveva dichiarato la nullità di quel titolo (la nullità della notifica delle ordinanze e quindi delle cartelle).

Anche tale affermazione non può essere condivisa, in quanto già prima ed a prescindere dalla sentenza civile (ad efficacia meramente dichiarativa) il danno da prescrizione del credito regionale certamente già rientrava (se non nella conoscenza) nella sfera di conoscibilità dell'amministrazione. In particolare, era facilmente prevedibile (e quindi ben conoscibile) che la nullità o la omissione della notificazione delle ordinanze-ingiunzioni le rendeva invalide come titolo esecutivo, travolgendo l'iscrizione a ruolo e le cartelle esattoriali, ben potendo gli intimati ancora impugnare dette ordinanze (in quanto non comunicate ritualmente) e far valere la prescrizione; e la insussistenza o nullità della notifica delle ordinanze (e quindi la mancanza di un valido titolo esecutivo a base delle cartelle, la prescrizione delle pretese regionali e quindi il danno in contestazione) erano ben conosciute o comunque facilmente conoscibili dall'amministrazione fin dal 2016, al massimo, giacché:

a) il fatto che alcuni soggetti non erano stati affatto indicati nelle ordinanze ingiunzioni e quindi non avevano ricevuto alcuna notifica era conoscibile fin dal 2011, ovvero dall'emissione delle ordinanze medesime (dato che tali soggetti non intimati, ad esempio le società cooperative corresponsabili, erano indicati nei verbali di accertamento dei carabinieri, che erano posti a base delle ordinanze ingiunzioni ed in queste ultime richiamati);

b) il fatto che per altri soggetti, indicati nelle ordinanze, non vi era la prova di una rituale notifica delle ordinanze risultava fin dalla nota n. 247256 del 2 agosto 2016 della Dirigente del settore contenzioso tributario (diretta a vari uffici), dove si evidenziava la mancanza della prova delle notificazioni delle ordinanze-ingiunzioni a vari soggetti e l'impossibilità di procedere alla notifica delle cartelle esattoriali (**Produzione del P.M., Doc.29 All. 6**);

c) il fatto che la notifica delle ordinanze ingiunzioni al Pisani fosse nulla emergeva fin 2016, in specie dal 3 ottobre 2016, quando l'Amministrazione aveva ricevuto l'atto di citazione in opposizione del Pisani alle cartelle esattoriali, o al limite dal 1°dicembre 2016, quando il Tribunale di Palmi aveva sospeso l'efficacia esecutiva delle ordinanze in discorso e delle conseguenziali cartelle esattoriali (**Produzione del P.M. Doc.1 e 2**).

Del resto, è sufficiente leggere la difesa dell'Amministrazione nel giudizio dinanzi al Tribunale civile (**Produzione del P.M., Doc. 1 All.ti 4 e 8**) per avere contezza del fatto che essa ben sapeva

che la notifica delle ordinanze-ingiunzioni, nei pochi casi in cui era stata effettuata (nella fattispecie al Pisani), era irrituale (e quindi il danno era ormai consolidato, dato che il termine prescrizione di cinque anni per esigere la pretesa regionale decorreva dal 4 o dall'11 settembre 2006, ed era ormai spirato).

A solo titolo di completezza, va evidenziato che non assumono rilievo in questa sede (per ipotizzare un danno risarcibile, ma non conosciuto e non conoscibile fino alla sentenza del 2021) le notificazioni delle cartelle esattoriali effettuate nel 2016 ad altri tre soggetti (oltre al Pisani) che nel 2011 avevano ricevuto la notifica delle ordinanze-ingiunzioni. Infatti, da un lato la notifica delle cartelle esattoriali nel 2016 non era valida e tempestiva, onde il credito regionale si era comunque prescritto in quell'anno (cfr. citazione, pagg. 19 segg.), dall'altro il danno si era verosimilmente consolidato anche in presenza di una notificazione eventualmente valida e tempestiva non potrebbe ritenersi causa di danno risarcibile, attesi l'elevato importo del credito e l'incapienza del patrimonio dei coobbligati, nonché la possibilità per questi ultimi di proporre opposizione avverso le cartelle (cfr. pag. 28 della citazione); e tali circostanze erano conosciute o comunque conoscibile dall'ente, come comprova il fatto che la stessa amministrazione nel 2016 aveva bloccato l'esecuzione delle cartelle anche nei confronti di tali soggetti (cfr. citazione, pagg. 19 segg., nonché la parte in fatto della presente decisione, sub § 1.2.3 lett.c e documenti ivi citati).

1.3.3. In conclusione, non si può condividere la tesi attorea, che solo dalla sentenza del giudice di Palmi sia emersa la conoscibilità del danno: il credito regionale contenuto nelle ordinanze ingiunzioni si era già prescritto *prima* della loro notifica, e tale prescrizione rientrava nella sfera di conoscibilità dell'amministrazione al massimo nel 2016. Pertanto, la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata in questa sede decorreva dalla fine del 2016; e quindi, al momento del primo atto interruttivo (l'invito a dedurre del 16 giugno 2023), ogni contestazione contro i presunti responsabili, odierni convenuti, era irreparabilmente prescritta.

L'azione del Pubblico ministero deve, per questo, essere rigettata.

2. Restano assorbite le altre questioni.

3. Attesa la definizione del giudizio in base a questioni preliminari, può disporsi la compensazione delle spese ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sulla citazione iscritta al numero 23859 del Registro di segreteria così decide:

- rigetta la domanda attorea;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 giugno

2024.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 03/06/2025.

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente